

POLIZZA DI ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE

DEFINIZIONI

Ai sottoelencati termini le Parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicuratori: La compagnia di Assicurazioni sottoscrittrice del presente contratto assicurativo.

Certificato assicurativo: Il documento che attesta la copertura assicurativa degli enti assicurati alle condizioni indicate nel presente contratto.

Condition Report: Il documento, anche corredato di foto, che serve a definire lo stato di conservazione di un'opera d'arte.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno: la perdita o l'avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

Enti assicurati/Opere: Sono quelli per i quali l'Assicurato è garantito contro i rischi di un sinistro e più in generale agli oggetti d'arte e non, che sono destinati ad una esposizione temporanea. Tali oggetti saranno descritti e valorizzati nei singoli certificati di assicurazione emessi in forza del presente contratto assicurativo.

Franchigia: l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile.

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di danno.

Periodo Espositivo: è il periodo di tempo intercorrente tra la data di apertura e la data di chiusura della mostra al pubblico, esclusi eventuali giorni dedicati all'inaugurazione.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 – Produzione informazione sui sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla prima decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in un formato standard digitale aperto tramite file modificabili, e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato e/o il personale addetto devono in caso di sinistro conseguente a:

1. Furto e rapina

- a) darne pronta comunicazione al Pronto intervento dei Carabinieri (112) o Polizia di Stato (113);
- b) sporgere, entro 24 ore dalla scoperta dell'evento, denuncia scritta all'Autorità competente ed inviarla tempestivamente mediante pec agli Assicuratori, indicando le circostanze dell'evento con una descrizione particolareggiata dello stesso ed allegando, se possibile, le foto dell'opera trafugata;

c) fotografare le parti interessate al furto prima che ne siano rimosse le tracce (es. danni arrecati dai ladri agli infissi, luogo ove era custoditi gli enti sottratti, etc).

2. Altri danni e/o perdite

a) annotare i nomi delle persone presenti all'accaduto;

b) documentare, possibilmente attraverso fotografie o filmati, sia il luogo ove è accaduto il danno, che l'opera danneggiata;

c) comunicare a mezzo raccomandata A.R. o pec agli Assicuratori entro cinque giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza, le circostanze dell'avvenimento e tutte le notizie inerenti;

d) compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dagli Assicuratori che se ne assumono ogni onere e responsabilità allo scopo di impedire o arrestare l'aggravarsi del danno. Inoltre, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a predetto scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il loro intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;

e) L'Assicurato dovrà lasciare a disposizione degli Assicuratori gli imballaggi originali delle opere danneggiate che potranno essere rimossi solo dopo l'intervento del perito nominato dagli Assicuratori o dopo loro autorizzazione e devono salvaguardare il diritto di surrogazione degli Assicuratori verso i Terzi responsabili.

Denuncia dei danni dopo la riconsegna degli Enti assicurati

La denuncia dei danni avvenuti dopo la riconsegna degli Enti assicurati non sarà presa in considerazione dagli Assicuratori se inviata dopo 8 (otto) giorni dalla riconsegna degli Enti stessi e pertanto l'Assicurato perderà ogni diritto al risarcimento del danno. Gli otto giorni decorrono dalla data indicata nella bolla di accompagnamento o nei documenti di trasporto.

Restauro degli Enti assicurati danneggiati

Al fine di permettere agli Assicuratori di visionare gli Enti assicurati danneggiati, l'assicurato dovrà ricevere l'assenso da parte degli Assicuratori stessi, prima di procedere al restauro degli Enti assicurati danneggiati.

In ogni caso l'eventuale assenso degli Assicuratori all'inizio delle operazioni di restauro non comporterà il riconoscimento dell'indennità, la cui corresponsione dovrà essere valutata dagli Assicuratori ai sensi di condizioni contrattuali.

Gli Assicuratori non riconosceranno alcun indennizzo qualora non abbiano potuto valutare i danni subiti degli Enti assicurati danneggiati per effetto di un restauro non consentito od autorizzato.

Art. 9 – Esagerazione dolosa del danno

Qualora l'Assicurato metta in atto un comportamento atto ad ottenere un risarcimento superiore al danno realmente patito, perderà il diritto al risarcimento.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
(prevalenti sulle Condizioni Generali di Assicurazione)

Art. 11 – Enti assicurati e somme assicurate

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per:

11.1 opere d'arte di proprietà dell'Ente e/o di proprietà di Terzi cedute in prestito al Contraente, così come specificate nell'allegato n. 1 (ALL.1), nel corso del viaggio di trasferimento dal Museo Archeologico nazionale di Perugia dove sono conservate al Museo Archeologico di Terni; indipendentemente dalla somma assicurata risultante dai singoli certificati assicurativi, è previsto un limite massimo di indennizzo pari ad **Euro 3.093.957,09** per ogni mezzo di trasporto o equivalente in altre valute;

11.2 opere d'arte di proprietà dell'Ente e/o di proprietà di Terzi cedute in prestito al Contraente, così come indicate negli allegati n.ri 2 e 3 (ALL. 1, 2 e 3), in occasione della giacenza presso il *Museo Archeologico CAOS di Terni* dal XXX al XXX (un anno); in tal caso il limite di indennizzo sarà costituito dalla somma risultante dai singoli certificati assicurativi e non potrà superare la somma di **4.556.452,00** o equivalente in altre valute.

Si precisa che il valore indicato nel punto 11.2 è comprensivo anche del valore delle opere di cui al punto 11.1.

Al fine di confermare la validità di ciascuna singola richiesta di copertura assicurativa, verranno emessi dei certificati assicurativi (o appendici di inclusione) ove saranno singolarmente descritti: gli enti assicurati con i rispettivi valori assicurativi, le caratteristiche tecniche, il periodo espositivo, il luogo espositivo, il periodo di copertura, le tratte di trasporto, l'Organizzatore, il Trasportatore e quant'altro si rendesse necessario.

Art. 12 – Durata e luoghi nei quali viene prestata l'assicurazione

La presente assicurazione si intende prestata "da chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere qui preparate e/o imballate per il trasporto alla mostra indicata all'art.11 "Enti assicurati e somme assicurate". L'assicurazione continua senza interruzione durante l'ordinario corso del viaggio, le eventuali giacenze preliminari ed il periodo dell'esposizione.

La garanzia comprende le operazioni di collocamento delle opere nei locali dell'esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere qui nuovamente preparate e/o imballate per il viaggio di ritorno.

La garanzia continua durante le eventuali giacenze successive, l'ordinario corso del viaggio e termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nel posto di origine.

Le eventuali proroghe del periodo di esposizione descritto nel certificato assicurativo dovranno essere preventivamente comunicate agli Assicuratori per il pagamento del relativo sovrappremio.

Art. 13 - Rischi Assicurati

Sono a carico degli Assicuratori i danni e le perdite materiali e diretti che le opere assicurate descritte negli allegati elenchi (Allegati 1, 2 ,3) subiscono entro i termini temporali di efficacia del presente contratto, indicati in frontespizio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo art.14 "Esclusioni" ed eventuali altre esclusioni o limitazioni stabilite nel presente contratto.

Art. 14 – Esclusioni

Sono esclusi i danni e le perdite causati da:

A) dolo del Contraente e dell'Assicurato; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo il dolo dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali;

B) uso normale o deterioramento graduale, usura, lesioni preesistenti, logorio, difetto intrinseco e qualità insite, deterioramento e lesioni preesistenti;

C) lavori di restauro, di manutenzione o di pulitura straordinaria, salvo che siano autorizzati dagli Assicuratori;

D) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

E) Proprietà illegittima e sequestro delle opere da parte di Autorità a qualsiasi titolo;

F) umidità e stillicidio non conseguenti a rotture accidentali di impianti idrici;

G) variazioni termo-climatiche non causate da rotture di impianti di climatizzazione e/o condizionamento o comunque di controllo della temperatura;

H) attacchi cibernetici (*Exclusion Clause CL380 – 10/11/2003*);

I) contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (*Exclusion Clause CL370 – 10/11/2003*);

J) invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, confisca, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o

danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche o Locali Autorità, guerre e/o guerre civili dichiarate o meno;

K) Atti di terrorismo salvo quanto previsto agli art. 29 – (Rischio Guerra e Scioperi) e 30 (Terrorismo durante l'esposizione);

L) Misteriose sparizioni e/o ammanchi riscontrabili nel corso di inventario;

M) Danni alle opere in giacenza poste in luogo aperto;

N) Furto con destrezza, salvo quanto previsto all'art. 25 (Furto con destrezza);

O) danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura.

Art. 15 - Condizioni di assicurabilità

I - durante i trasporti

È condizione essenziale per l'efficacia del contratto:

a) che nei trasporti a mezzo autocarro

a.1. siano utilizzati veicoli furgonati ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;

ed, inoltre,

a.2. qualora il valore delle cose trasportate non ecceda € 10.000.000,00.= (Euro Diecimilioni/00): a bordo dello stesso, vi sia la presenza di almeno due autisti, muniti di telefono cellulare, che garantiscano la sorveglianza ininterrotta da bordo dell'autoveicolo. Eventuali soste notturne, dovranno esser effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata.

a.3. Qualora il valore delle cose trasportate sia superiore ad € 10.000.000,00.= (Euro Diecimilioni/00) ma non ecceda € 30.000.000,00.= (Euro trentamilioni/00): in aggiunta a quanto previsto al punto a.2., che precede, sull'autocarro sia correttamente installato un sistema antirapina tele-sorvegliato e il trasporto dovrà essere effettuato con auto di scorta con a bordo almeno due persone che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro oppure in alternativa alla scorta dovrà essere garantito l'utilizzo di un sistema di monitoraggio satellitare che permetta di conoscere l'esatta posizione geografica dell'autocarro e che verifichi il percorso assegnato, le soste, l'apertura del vano di carico e sia in grado di inviare segnalazioni di eventuali allarmi in base a parametri prestabiliti. Lo stesso sistema dovrà inoltre garantire il controllo del microclima del vano di carico e dell'interno

delle casse, nonché il rilevamento delle accelerazioni. Eventuali soste notturne, dovranno esser effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;

a.4. qualora il valore delle cose trasportate sia superiore ad € 30.000.000,00.= (Euro trentamiloni/00): in aggiunta a quanto previsto al punto a.2., che precede, sull'autocarro sia correttamente installato un sistema antirapina tele-sorvegliato ed il trasporto dovrà essere effettuato con auto di scorta con a bordo almeno due persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro oppure in alternativa alla scorta dovrà essere garantito l'utilizzo di un sistema di monitoraggio satellitare che permetta di conoscere l'esatta posizione geografica dell'autocarro e che verifichi il percorso assegnato, le soste, l'apertura del vano di carico e sia in grado di inviare segnalazioni di eventuali allarmi in base a parametri prestabiliti. Lo stesso sistema dovrà inoltre garantire il controllo del microclima del vano di carico e dell'interno delle casse, nonché il rilevamento delle accelerazioni. Eventuali soste notturne, dovranno esser effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;

b) che nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi;

c) che per i trasporti marittimi:

✓vengano preventivamente comunicate alla Società le navi che saranno utilizzate per il trasporto delle opere per l'accettazione formale da parte della compagnia o, in alternativa, vengano utilizzate navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da un membro effettivo o associato dell'*International Association of Classification Societies (IACS)* oppure da un ente non aderente all'*IACS* purché la nave e l'armatore abbiano la stessa nazionalità della società di classifica e limitatamente ai traffici costieri della stessa nazione;

✓durante le traversate con navi traghetto RO-RO le opere rimangano a bordo degli autocarri chiusi;

d) che durante i trasporti lagunari o lacuali siano utilizzati mezzi esclusivamente dedicati e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;

e) che nei trasporti a mezzo aereo le opere vengano caricate in stive pressurizzate e riscaldate;

f) che durante le giacenze di transito, nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da sistema di allarme collegato con ponte radio con stazioni di polizia pubblica o privata;

g) che tutte le operazioni di trasporto, imballaggio e disallestimento siano effettuate da personale specializzato.

È condizione essenziale per l'efficacia del contratto che, indipendentemente dal tipo di trasporto effettuato e prima della partenza delle opere, venga redatto da un perito, un *Condition Report* descrittivo dello stato di conservazione delle opere o venga fornita agli Assicuratori documentazione fotografica prodotta nel periodo immediatamente precedente alla partenza delle opere. Lo stesso *Condition Report* - o documentazione fotografica - dovrà essere redatto anche al ritorno delle opere nel loro luogo di origine per la verifica di eventuali danni. In assenza di detto *Condition Report* - o documentazione fotografica - non potranno essere reclamati danni derivanti da rotture e simili.

II - durante la giacenza

Durante la giacenza in esposizione e durante le altre giacenze preliminari o successive nei locali stessi o in altri magazzini o depositi (salvo le giacenze di transito indicate all'art.15 punto I - "durante i trasporti" lettera f) la garanzia è subordinata alla condizione che:

A) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare o maneggiare le opere;

B) Gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti (in particolare, le lettere, manoscritti e documenti cartacei in genere, dovranno essere collocati in vetrine o teche chiuse);

C) siano realizzati degli allestimenti adeguati. L'allestimento dovrà essere idoneo alla tipologia delle opere d'arte esposte ed atto a soddisfare tutti i criteri di sicurezza delle opere in relazione al peso, al volume ed alla stabilità. Sono pertanto esclusi i danni conseguenti ad errori di progettazione da parte degli allestitori.

D) siano poste in atto tutte le protezioni previste nel Facility Report delle sedi espositive, inviato agli Assicuratori prima dell'inizio della copertura assicurativa.

Inoltre:

I) che nelle ore di apertura al pubblico:

a) sia organizzato nei locali della mostra una sorveglianza ininterrotta con almeno un custode; il numero dei custodi dovrà essere incrementato qualora la disposizione dell'allestimento non consenta, al custode stesso, un'agevole visuale su tutte le opere presenti nella sala;

b) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto tra i visitatori e le opere esposte;

c) l'afflusso del pubblico sia adeguatamente regolamentato con riguardo alla superficie ed alla cubatura dello spazio espositivo;

II) che nelle ore di chiusura al pubblico:

a) sia organizzato un servizio di vigilanza armato composto da almeno due persone;

oppure:

b) sia attivato un impianto antintrusione collegato con un istituto di vigilanza e/o con le forze dell'ordine.

Art. 16 - Valore Accettato

Il valore indicato nei rispettivi certificati, emessi in forza del presente contratto, viene accettato dagli Assicuratori. Pertanto, in caso di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto, gli Assicuratori procederanno al risarcimento del danno dando per scontata la corrispondenza del capitale Assicurato.

Art. 17 – Determinazione del danno

In caso di danno parziale all'opera assicurata, gli Assicuratori rispondono delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed altresì del deprezzamento per la perdita di valore subito. Nel caso di rottura di luci, neon, impianti o meccanismi elettrici od elettronici, gli Assicuratori risponderanno delle sole spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata, escludendo qualsiasi forma di deprezzamento dell'opera.

Art. 18. Coppie, Sets o Parures

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una collezione e/o servizio e/o parure, il danno indennizzabile ai termini di assicurazione sarà determinato in proporzione, equa e ragionevole, rispetto al valore totale della collezione e/o servizio e/o parure, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera collezione e/o servizio e/o parure.

Art. 19 - Norme per l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dei danni

L'accertamento dei danni è effettuato mediante accordo fra le Parti; in caso di disaccordo è in facoltà delle Parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è ripartita in modo uguale tra le Parti.

Calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo sarà calcolato dagli Assicuratori applicando i patti di polizza alle risultanze dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, qualora si sia fatto consensualmente ricorso a questa.

Pagamento dei danni

Il reclamante non potrà ottenere il pagamento dell'indennizzo finché non abbia:

- a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento del medesimo;
- b) dichiarato se e quali altre polizze di assicurazione possano consentire un reclamo per lo stesso evento;
- c) consegnato i documenti relativi alle operazioni di trasporto nonché quelli eventualmente richiesti dagli Assicuratori.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro 60 giorni da quello in cui il reclamante avrà ottemperato al disposto del paragrafo precedente

Art. 20 - Mandato conferito ai Periti

I Periti devono svolgere le seguenti operazioni:

20.1 indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, la causa e le modalità del sinistro;

20.2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato e/o modificato il rischio e non fossero state comunicate;

20.3 verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8 "Obblighi in caso di sinistro" delle condizioni generali di assicurazione;

20.4 procedere separatamente per ciascun bene danneggiato, alla stima del valore del bene stesso prima del sinistro, tenendo conto dello stato di conservazione delle opere dello stato di deperimento prima della partenza delle opere stesse (esclusivamente per le opere assicurate senza stima accettata);

20.5 procedere alla stima del danno e delle spese in base alle garanzie operanti e alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai

sensi dell'art. 18 "Determinazione dell'indennizzo", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 21 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Quando l'assicurazione non viene stipulata dal proprietario delle opere, la medesima si intende stipulata dal Contraente per conto del proprietario.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente, fino a quando le opere non sono state da lui riconsegnate o rispedito all'Assicurato, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni ai sensi degli art. n.17 "Determinazione del danno" e n.19 "Norme per l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dei danni" che precedono. L'indennizzo liquidato ai termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del proprietario dell'opera.

Art. 22 - Rinuncia all'azione di rivalsa

Gli Assicuratori rinunciano espressamente all'azione di rivalsa ad essi spettante, nei confronti degli organizzatori, trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori salvo il caso di dolo o colpa grave. Gli Assicuratori tuttavia si riservano tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.

Art. 23 – Vizio e difetto di imballaggio

E' condizione essenziale ai fini dell'efficacia della presente assicurazione che gli enti assicurati oggetto di una spedizione o di un trasporto siano imballati in modo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate e che siano soddisfatti tutti i criteri di sicurezza delle opere in relazione al peso, al volume, alla fragilità ed alla stabilità delle stesse.

Tuttavia si intendono incluse in garanzia le perdite e/o danni causati agli Enti Assicurati da vizio o difetto d'imballaggio restando comunque esclusi i danni da imballaggi insufficienti o non idonei alla natura degli Enti assicurati trasportati.

Art. 24 – Proprietà dell'opera a seguito di un risarcimento totale

Se il bene, per il quale l'Assicurato/Contraente è stato indennizzato a seguito *di una perdita*, viene recuperato, l'Assicurato/Contraente riacquisterà il bene dagli Assicuratori. Se il bene non è stato danneggiato, l'Assicurato/Contraente concorda di pagare lo stesso importo che gli Assicuratori hanno pagato allo stesso Assicurato/Contraente.

Se il bene è stato danneggiato, l'Assicurato/Contraente avrà diritto di riacquistare il bene recuperato pagando agli Assicuratori il valore commerciale del bene nello stato in cui si trova al momento del recupero o, se restaurabile, dopo effettuato l'intervento di restauro.

Nei casi in cui gli Assicuratori, a seguito di un danno, abbiano provveduto alla liquidazione totale della somma assicurata, rinunciano espressamente al diritto, a loro spettante, di esigere la proprietà dell'opera, rimanendo la stessa di proprietà dell'Assicurato/Contraente. E' condizione essenziale al fine dell'operatività della presente garanzia che il bene assicurato sia di proprietà di enti pubblici e/o enti di diritto pubblico.

Art. 25 – Furto con destrezza

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo 14 "Esclusioni" delle Condizioni Particolari, si intende incluso in garanzia anche il furto con destrezza, purché gli enti assicurati, di dimensioni totali inferiori a 2,50 m2 e/o 15 Kg., siano:

1. esposti in teche infrangibili chiuse a chiave o sigillate e che le stesse teche siano fissate stabilmente alle pareti e/o al pavimento e/o pannelli espositivi;

oppure

2. siano fissati stabilmente alle pareti e/o pannelli espositivi.

CONDIZIONI OPERANTI, AD INTEGRAZIONE DI QUELLE CHE PRECEDONO, PER EVENTUALI TRASPORTI MARITTIMI OD AEREI

Art. 26 – Avaria comune e spese di salvataggio

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituissero una avaria particolare, ma gli Assicuratori si surrogano all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

Gli Assicuratori si obbligano altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

Gli Assicuratori riconoscono i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno degli Assicuratori è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta degli Assicuratori, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico degli Assicuratori, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico degli Assicuratori solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare agli Assicuratori l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Art. 27 – Spese di inoltro a destino

Gli Assicuratori rimborsano le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle opere assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro al mezzo rientrante nella presente assicurazione, il viaggio marittimo o aereo

abbia termine in un luogo diverso da quello previsto. Tali spese sono a carico degli Assicuratori solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.

Art 28 - Sanction Limitation and Exclusion Clause (Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni)

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Le presenti estensioni di garanzia integrano e prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni precedentemente descritte e su eventuali clausole richiamate.

Art. 29 – Rischio Guerra e Scioperi

A parziale deroga a quanto previsto all'art. 14 Esclusioni delle Condizioni Particolari, si precisa che la presente copertura viene estesa ai seguenti rischi:

- 1) Rischio guerra come da Institute War Clauses (Cargo) – Ed. 1.1.09 CL385 o Institute War Clauses (Air Cargo)– Ed. 1.1.09 CL388;
- 2) Rischio Scioperi e Terrorismo durante i trasporti comunque effettuati come da Institute Strikes Clauses (Cargo) Ed. 1.1.09 CL386 o Institute Strikes Clauses (Air Cargo) – Ed. 1.1.09 CL389 a seconda del mezzo adibito al trasporto.

Art. 30 – Terrorismo durante l'esposizione

A parziale deroga di quanto indicato alla lett. K) dell'art. 14 "Esclusioni", si intendono inclusi in garanzia i danni e/o le perdite derivanti da atti di terrorismo durante il periodo di permanenza delle opere presso la sede espositiva; per atto di terrorismo si intende un atto che, con l'uso di forza o violenza, da parte di una persona/e, sia che agisca da sola/e o per conto o in connessione con una qualsiasi organizzazione/i, sia commesso per ragioni

politiche, religiose o ideologiche incluse le intenzioni di influenzare un governo e/o di creare il panico per tali scopi.

Art. 31 – Clausole aggiuntive

Formano parte integrante della presente polizza le clausole di seguito riportate, le quali avranno validità ed applicazione in relazione ai mezzi di trasporto impiegati:

- 1) Institute Cargo Clause (A) edizione 1.1.09 CL382;
- 2) Institute Cargo Clauses (Air Cargo) edizione 1.1.09 CL387.

Art. 32 – Fluttuazione valutaria

I valori applicati a questa polizza possono essere assicurati in valuta estera nella misura in cui tale assicurazione è autorizzata dalla legge e regolamentari applicabili.

Per fini dell'applicazione dei limiti massimi fissati in questa polizza in Euro, le valute estere sono convertite in Euro ai tassi in vigore alla data della richiesta di copertura dell'assicurato. I valori così applicati restano successivamente coperti per l'importo assicurato in valuta estera, nonostante successive fluttuazioni del tasso di cambio.

CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE (CL 370 ED. 10/11/2003)

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;

c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;

d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

**CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI (CL 380
ED. 10/11/2003)**

a) fermo restando quanto previsto dalla clausola b) che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

b) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola a) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)

RISCHI ASSICURATI

1. Questa assicurazione copre tutti i rischi di perdite o danni materiali e diretti alle merci assicurate salvo le esclusioni di cui alle successive Clausole 4, 5, 6 e 7.

2. La presente assicurazione copre altresì i contributi di avaria comune e le spese per l'indennità ed il compenso dovuto ai soccorritori, regolati o stabiliti in conformità al contratto di trasporto e/o a leggi ed usi vigenti, sostenuti al fine di evitare od in relazione al tentativo di evitare un danno da qualsiasi causa derivante fatta eccezione per quelli esclusi dalle Clausole 4, 5, 6 e 7 od in altra parte della presente assicurazione.

3. Questa assicurazione è estesa ad indennizzare l'Assicurato di quella quota proporzionale di responsabilità a suo carico in base alla clausola "Both to Blame Collision" (Collisione per colpa reciproca) prevista dal contratto di noleggio, come se si trattasse di un danno indennizzabile in base alla presente polizza. In caso di reclamo da parte degli armatori a fronte della predetta Clausola l'Assicurato si impegna a darne comunicazione agli Assicuratori che avranno il diritto, a proprio spese, di difendere l'Assicurato contro tale reclamo.

ESCLUSIONI

4. Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione

4.1 perdite, danni o spese attribuibili a dolo o colpa grave dell'Assicurato

4.2 dispersione naturale, perdita naturale di peso o di volume, o deterioramento naturale delle merci assicurate

4.3 perdite danni o spese causati da difetto, vizio od insufficienza di imballaggio o preparazione al trasporto delle merci assicurate (per l'interpretazione di questa Clausola 4.3 per "imballaggio" si intenderà anche l'operazione di stivaggio in container o liftvan, ma solo quando questa operazione sia effettuata prima dell'inizio della copertura assicurativa oppure da parte dell'Assicurato o suoi mandatari)

4.4 perdite danni o spese causati da vizio proprio o qualità insite delle merci assicurate

4.5 perdite danni o spese direttamente causati da ritardo, anche se tale ritardo sia causato da uno dei rischi assicurati (fatta eccezione per le spese indennizzabili agli effetti della precedente Clausola 2)

4.6 perdite danni o spese derivanti da insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o inadempienza finanziaria degli armatori proprietari noleggiatori o gestori della nave

4.7 perdite danni o spese derivanti dall'impiego di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o materia o forza radioattiva.

5.

5.1 Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione perdite danni o spese derivanti da: inidoneità alla navigazione della nave o del natante, inadeguatezza della nave, natante, mezzo di trasporto terrestre, container o liftva al trasporto delle merci assicurate in condizioni appropriate rispetto alle relative caratteristiche, qualora l'Assicurato o i suoi mandatari siano stati a conoscenza di tale inidoneità od inadeguatezza al momento del carico sugli stessi delle merci assicurate.

5.1 Gli Assicuratori non si avvarranno di detta clausola di esclusione della garanzia per inidoneità alla navigazione della nave ed inadeguatezza della nave al trasporto sino a destino delle merci assicurate, salvo che l'Assicurato od i suoi mandatari abbiano avuto cognizione di tale inidoneità o inadeguatezza.

6. Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione perdite, danni o spese causati da

6.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante

6.2 cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione (fatta eccezione per la pirateria), e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto

6.3 mine, siluri o bombe dispersi od altri ordigni di guerra comunque non segnalati

7. Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione

perdite danni o spese 7.1 causati da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili

7.2 derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili

7.3 causati da terroristi o comunque da qualsiasi persona che agisca per movente politico.

DURATA

8.

8.1 Questa assicurazione decorre dal momento in cui le merci lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l'inizio del viaggio, continua durante il normale corso del viaggio e termina 8.1.1 alla riconsegna delle merci nel magazzino del Ricevitore od altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza

8.1.2 alla riconsegna delle merci in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito, sia nella destinazione prevista che in una località precedente alla stessa che l'Assicurato abbia prescelto di usufruire 8.1.2.1 per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure per il deposito in attesa di collocazione o per la distribuzione,

8.1.2.2 per il deposito in attesa di collocazione o per la distribuzione

8.1.3 oppure allo scadere di 60 giorni dal completamento della scarica dalla nave delle merci assicurate con la presente nel porto finale di sbarco, quale dei precedenti casi sia il primo a verificarsi.

8.2 Se, dopo lo sbarco dalla nave nel porto di destinazione finale, ma prima dello scadere della presente assicurazione, le merci dovranno essere rispedite ad una destinazione diversa da quella per la quale erano state assicurate con la presente, questa assicurazione, mentre resterà soggetta al termine di cessazione del rischio come sopra previsto, non si estenderà oltre l'inizio del viaggio per detta diversa destinazione.

8.3 Questa assicurazione rimarrà in vigore (subordinatamente al termine di cessazione del rischio sopra previsto ed alle condizioni della seguente Clausola 9) durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio in dipendenza dell'esercizio delle facoltà concesse agli armatori o noleggiatori in base al contratto di trasporto.

9. Qualora a seguito di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato sia che il contratto di trasporto abbia avuto termine in un porto o luogo diverso da quello della destinazione in esso indicato o che la spedizione sia in qualsiasi altro modo terminata

prima della consegna delle merci come previsto dalla precedente Clausola 8, in tal caso la presente assicurazione si intenderà cessata ad ogni effetto salvo che ne sia dato immediato avviso agli Assicuratori e venga richiesta la continuazione della garanzia, rimanendo pertanto la presente assicurazione in vigore previo pagamento di un sovrappremio eventualmente richiesto dagli Assicuratori, sia

9.1 fino a quando le merci siano vendute o consegnate in tale porto o luogo, oppure, salvo che sia stato altrimenti espressamente convenuto, fino allo scadere di 60 giorni dall'arrivo delle merci assicurate con la presente in tale porto o luogo, quale dei precedenti casi sia il primo a verificarsi

9.2 qualora le merci siano rispedito entro il predetto periodo di 60 giorni (od entro l'eventuale estensione al riguardo convenuta) alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione, fino a quando il rischio non sia terminato secondo le modalità previste dalla precedente Clausola 8.

10. Nel caso in cui, dopo l'inizio della presente copertura, l'Assicurato decida il cambiamento della destinazione, purché ne sia data immediata comunicazione agli Assicuratori, la presente sarà considerata "tenuta coperta" a premi e condizioni da convenirsi.

DANNI

11.

11.1 Per ogni reclamo a fronte della presente polizza l'Assicurato dovrà provare la propria legittimazione agli effetti assicurativi al momento del danno sulle merci assicurate.

11.2 Fermo restando quanto previsto dalla precedente Clausola 11.1, l'Assicurato avrà diritto al risarcimento di un danno indennizzabile che sia occorso nel periodo garantito dalla presente assicurazione, anche se il sinistro sia avvenuto prima che il contratto di assicurazione fosse concluso, salvo che l'Assicurato sia stato a conoscenza dell'avvenimento, ma non abbia informato al riguardo gli assicuratori.

12. Qualora, in relazione all'operatività della copertura per un rischio garantito dalla presente assicurazione, il viaggio assicurato abbia avuto termine in un porto o luogo

diverso da quello per il quale le merci assicurate erano coperte dalla presente assicurazione, gli Assicuratori provvederanno al risarcimento all'Assicurato di

quelle spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito o la rispedizione delle merci assicurate alla destinazione per la quale esse erano state assicurate con la presente.

La presente Clausola 12, in alcun caso applicabile all'avaria comune ed alle spese di salvataggio, si intenderà soggetta alle esclusioni previste dalle precedenti Clausole 4, 5, 6 e 7 e non includerà le spese derivanti da errore, negligenza, insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie dell'Assicurato o suoi mandatari.

13. Nessun reclamo per Perdita Totale Virtuale (Costruttiva) sarà risarcibile dalla presente assicurazione a meno che le merci assicurate non siano state ragionevolmente abbandonate sia in considerazione del fatto che la loro effettiva perdita totale appaia inevitabile sia che il costo del loro recupero, ricondizionamento e rispedizione alla destinazione per la quale erano state assicurate non risulti superiore al valore proprio al loro arrivo alla predetta destinazione finale.

14.

14.1 Nel caso in cui l'Assicurato provveda a parte alla stipulazione di copertura assicurativa nella forma "Valore in Aumento" (Increased Value) sulle merci assicurate con la presente il valore convenuto delle merci caricate si intenderà costituito dal valore assicurato dalla presente polizza oltre che da tutte le assicurazioni di Valore in Aumento che coprono la perdita ed il risarcimento a fronte della presente assicurazione sarà calcolato nella stessa proporzione in cui la somma assicurata con la presente polizza sta al valore totale sopra previsto. In caso di danno l'Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori la documentazione probatoria relativa alle somme assicurate con ogni altra assicurazione.

14.2 Nel caso in cui la presente assicurazione è sul Valore in Aumento, dovrà intendersi applicabile la seguente clausola: Il valore convenuto delle merci caricate si intenderà costituito dall'ammontare totale assicurato con la copertura base e da tutte le assicurazioni Valore in Aumento che coprono la perdita stipulate dall'Assicurato sulle merci caricate ed il risarcimento a fronte della presente assicurazione sarà proporzionalmente calcolato fra la somma assicurata e l'ammontare totale sopra previsto. In caso di danno l'Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori la documentazione probatoria relativa alle somme assicurate con ogni altra assicurazione.

BENEFICIARIO DELL'ASSICURAZIONE

15. La presente assicurazione non potrà in alcun caso andare a beneficio del vettore o di altro depositario.

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

16. In caso di danno indennizzabile secondo i termini della presente polizza l'Assicurato o chi per esso, mandatario od incaricato, deve:

16.1 fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o diminuire tale danno

ed inoltre

16.2 accertarsi che tutti i diritti nei confronti dei vettori, consegnatari od altri terzi responsabili siano adeguatamente salvaguardati ed esercitati

e gli Assicuratori provvederanno a rimborsare all'Assicurato tutte quelle spese ragionevolmente e propriamente sostenute al fine di adempiere a tale obbligo, a complemento di qualsiasi perdita risarcibile dalla presente polizza.

17. L'intervento dell'Assicurato o degli Assicuratori allo scopo di preservare, proteggere o recuperare le merci assicurate non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia o accettazione di abbandono e comunque sarà senza pregiudizio per i rispettivi diritti.

OBBLIGHI PER EVITARE RITARDI

18. La presente assicurazione si intende valida a condizione che l'Assicurato agisca con ragionevole sollecitudine in tutte le circostanze che rientrino sotto il suo controllo.

LEGGI APPLICABILI

Per l'interpretazione della presente assicurazione si intendono applicabili la legge e gli usi italiani.

N.B. E' necessario che l'Assicurato non appena venga a conoscenza di un evento garantito dalla presente assicurazione alle condizioni "tenuto coperto" ne dia immediata comunicazione agli Assicuratori, restando il diritto a tale forma di copertura subordinato all'adempimento di detto obbligo.

INSTITUTE CARGO CLAUSES (AIR)

(excluding sendings by Post)

RISCHI ASSICURATI

1. Questa assicurazione copre tutti i rischi di perdite o danni materiali e diretti alle merci assicurate salvo le esclusioni di cui alle successive Clausole 2, 3 e 4.

ESCLUSIONI

2. Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione

2.1 perdite, danni o spese attribuibili a dolo o colpa grave dell'Assicurato

2.2 dispersione naturale, perdita naturale di peso o di volume, o deterioramento naturale delle merci assicurate

2.3 perdite danni o spese causati da difetto, vizio od insufficienza di imballaggio o preparazione al trasporto delle merci assicurate (per l'interpretazione di questa Clausola 2.3 per "imballaggio" si intenderà anche l'operazione di stivaggio in container o liftvan, ma solo quando questa operazione sia effettuata prima dell'inizio della copertura assicurativa oppure da parte dell'Assicurato o suoi mandatarari)

2.4 perdite danni o spese causati da vizio proprio o qualità insite delle merci assicurate

2.5 perdite danni o spese derivanti da inadeguatezza dell'aereo mezzo di trasporto terrestre container o liftvan al trasporto delle merci assicurate in condizioni appropriate rispetto alle relative caratteristiche qualora l'Assicurato o i suoi mandatarari siano stati a conoscenza di tale inadeguatezza al momento del carico sugli stessi delle merci assicurate.

2.6 perdite danni o spese direttamente causati da ritardo, anche se tale ritardo sia causato da uno dei rischi assicurati

2.7 perdite danni o spese derivanti da insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o inadempienza finanziaria degli armatori proprietari noleggiatori o gestori dell'aereo

2.8 perdite danni o spese derivanti dall'impiego di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o materia o forza radioattiva.

3. Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione perdite danni o spese causati da

3.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante

3.2 cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione (fatta eccezione per la pirateria) e le relative conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto

3.3 mine, siluri o bombe disperse od altri ordigni di guerra comunque non segnalati.

4. Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione perdite, danni o spese

4.1 causati da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili

4.2 derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili

4.3 causati da terroristi o comunque da qualsiasi persona che agisca per movente politico.

DURATA

5.

5.1 Questa assicurazione decorre dal momento in cui le merci lasciano il magazzino, ubicazione o luogo di deposito nella località indicata in polizza per l'inizio del viaggio, continua durante il normale corso del viaggio e termina 5.1.1 alla riconsegna delle merci nel magazzino del Ricevitore od altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza

5.1.2 alla riconsegna delle merci in qualsiasi magazzino, ubicazione o luogo di deposito, sia nella destinazione prevista che in una località precedente alla stessa che l'Assicurato abbia prescelto di usufruire

5.1.3 per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio per il deposito in attesa di collocazione o per la distribuzione, oppure

5.1.4 allo scadere di 30 giorni dal completamento dello sbarco dall'aereo delle merci assicurate con la presente nella località finale di sbarco quale dei precedenti casi sia il primo a verificarsi.

5.2 Se, dopo lo sbarco dall'aereo nella località di destinazione finale, ma prima dello scadere della presente assicurazione, le merci dovranno essere rispedite ad una destinazione diversa da quella per la quale erano state assicurate con la presente, questa assicurazione, mentre resterà soggetta al termine di cessazione del rischio come sopra previsto, non si estenderà oltre l'inizio del viaggio per detta diversa destinazione.

5.3 Questa assicurazione rimarrà in vigore (subordinatamente al termine di cessazione del rischio sopra previsto ed alle condizioni della seguente Clausola 9) durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio in dipendenza dell'esercizio delle facoltà concesse agli armatori o noleggiatori in base al contratto di trasporto.

6. Qualora a seguito di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato sia che il contratto di trasporto abbia avuto termine in un porto o luogo diverso da quello della destinazione in esso indicato o che la spedizione sia in qualsiasi altro modo terminata prima della consegna delle merci come previsto dalla precedente Clausola 8, in tal caso la presente assicurazione si intenderà cessata ad ogni effetto salvo che ne sia dato immediato avviso agli Assicuratori e venga richiesta la continuazione della garanzia, rimanendo pertanto la presente assicurazione in vigore previo pagamento di un sovrappremio eventualmente richiesto dagli Assicuratori, sia

6.1 fino a quando le merci siano vendute o consegnate in tale porto o luogo, oppure, salvo che sia stato altrimenti espressamente convenuto, fino allo scadere di 30 giorni dall'arrivo delle merci assicurate con la presente in tale porto o luogo, quale dei precedenti casi sia il primo a verificarsi, oppure

6.2 qualora le merci siano rispedite entro il predetto periodo di 60 giorni (od entro l'eventuale estensione al riguardo convenuta) alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione, fino a quando il rischio non sia terminato secondo le modalità previste dalla precedente Clausola 5.

7. Nel caso in cui, dopo l'inizio della presente copertura, l'Assicurato decida il cambiamento della destinazione, purché ne sia data immediata comunicazione agli Assicuratori, la presente sarà considerata "tenuta coperta" a premi e condizioni da convenirsi.

DANNI

8.

8.1 Per ogni reclamo a fronte della presente polizza l'Assicurato dovrà provare la propria legittimazione agli effetti assicurativi al momento del danno sulle merci assicurate.

8.2 Fermo restando quanto previsto dalla precedente Clausola 8.1, l'Assicurato avrà diritto al risarcimento di un danno indennizzabile che sia occorso nel periodo garantito dalla presente assicurazione, anche se il sinistro avvenuto prima che il contratto di assicurazione fosse concluso, salvo che l'Assicurato sia stato a conoscenza dell'avvenimento, ma non abbia informato al riguardo gli assicuratori.

9. Qualora, in relazione all'operatività della copertura per un rischio garantito dalla presente assicurazione, il viaggio assicurato abbia avuto termine in un porto o luogo diverso da quello per il quale le merci assicurate erano coperte dalla presente assicurazione, gli Assicuratori provvederanno al risarcimento all'Assicurato di quelle spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito o la rispedizione delle merci assicurate alla destinazione per la quale esse erano state assicurate con la presente. La presente Clausola 9, in alcun caso applicabile all'avaria comune ed alle spese di salvataggio, si intenderà soggetta alle esclusioni previste dalle precedenti Clausole 2, 3, 4 e non includerà le spese derivanti da errore, negligenza, insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie dell'Assicurato o suoi mandatari.

10. Nessun reclamo per Perdita Totale Virtuale (Costruttiva) sarà risarcibile dalla presente assicurazione a meno che le merci assicurate non siano state ragionevolmente abbandonate sia in considerazione del fatto che la loro effettiva perdita totale appaia inevitabile sia che il costo del loro recupero, ricondizionamento e rispedizione alla destinazione per la quale erano state assicurate non risulti superiore al valore proprio al loro arrivo alla predetta destinazione finale.

11.

11.1 Nel caso in cui l'Assicurato provveda a parte alla stipulazione di coperture assicurative nella forma "Valore in Aumento" (Increased Value) sulle merci assicurate con la presente il valore convenuto delle merci caricate si intenderà costituito dal valore

assicurato dalla presente polizza oltre che da tutte le assicurazioni di Valore in Aumento che coprono la perdita ed il risarcimento a fronte della presente assicurazione sarà calcolato nella stessa proporzione in cui la somma assicurata con la presente polizza sta al valore totale sopra previsto. In caso di danno l'Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori la documentazione probatoria relativa alle somme assicurate con ogni altra assicurazione.

11.2 Nel caso in cui la presente assicurazione è sul Valore in Aumento, dovrà intendersi applicabile la seguente clausola:

Il valore convenuto delle merci caricate si intenderà costituito dall'ammontare totale assicurato con la Copertura base e da tutte le assicurazioni Valore in Aumento che coprono la perdita stipulate dall'Assicurato sulle merci caricate ed il risarcimento a fronte della presente assicurazione sarà proporzionalmente calcolato fra la somma assicurata e l'ammontare totale sopra previsto. In caso di danno l'Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori la documentazione probatoria relativa alle somme assicurate con ogni altra assicurazione.

BENEFICIARIO DELL'ASSICURAZIONE

12. La presente assicurazione non potrà in alcun caso andare a beneficio del vettore o di altro depositario.

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

13. In caso di danno indennizzabile secondo i termini della presente polizza l'Assicurato o chi per esso, mandatario od incaricato, deve:

13.1 fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o diminuire tale danno

13.2 accertarsi che tutti i diritti nei confronti dei vettori, consegnatari od altri terzi responsabili siano adeguatamente salvaguardati ed esercitati e gli Assicuratori provvederanno a rimborsare all'Assicurato tutte quelle spese ragionevolmente e propriamente sostenute al fine di adempiere a tale obbligo, a complemento di qualsiasi perdita risarcibile dalla presente polizza.

14. L'intervento dell'Assicurato o degli Assicuratori allo scopo di preservare, proteggere o recuperare le merci assicurate non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia o accettazione di abbandono e comunque sarà senza pregiudizio per i rispettivi diritti.

OBBLIGHI PER EVITARE RITARDI

15. La presente assicurazione si intende valida a condizione che l'Assicurato agisca con ragionevole sollecitudine in tutte le circostanze che rientrino sotto il suo controllo.

LEGGI APPLICABILI

16. Per l'interpretazione della presente assicurazione si intendono applicabili la legge e gli usi italiani.

N.B. E' necessario che l'Assicurato non appena venga a conoscenza di un evento garantito dalla presente assicurazione alle condizioni "tenuto coperto" ne dia immediata comunicazione agli Assicuratori, restando il diritto a tale forma di copertura subordinato all'adempimento di detto obbligo.

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO)

RISCHI ASSICURATI

1. Questa assicurazione copre, salvo le esclusioni di cui alle successive Clausole 3 e 4, perdite o danni alle merci assicurate causati da:

1.1 Scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili.

1.2 Terroristi o comunque da qualsiasi persona che agisca per movente politico o ideologico

2. La presente assicurazione copre altresì i contributi di avaria comune e le spese per l'indennità ed il compenso dovuto ai soccorritori, regolati o stabiliti in conformità al contratto di trasporto e/o a leggi ed usi vigenti, sostenuti al fine di evitare od in relazione al tentativo di evitare un danno che risulterebbe assicurato da una delle presenti Clausole.

ESCLUSIONI

3. Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione

3.1 perdite, danni o spese attribuibili a dolo o colpa grave dell'Assicurato

3.2 dispersione naturali, perdita naturale di peso o di volume, o deterioramento naturale delle merci assicurate

3.3 perdite, danni o spese causati da difetto, vizio od insufficienza di imballaggio o preparazione al trasporto delle merci assicurate (per l'interpretazione di questa Clausola 3.3 per "imballaggio" si intenderà anche l'operazione di stivaggio in container o liftvan, ma solo quando questa operazione sia effettuata prima dell'inizio della copertura assicurativa oppure da parte dell'Assicurato o suoi mandatarari)

3.4 perdite danni o spese causati da vizio proprio o qualità insite delle merci assicurate

3.5 perdite danni o spese direttamente causati da ritardo, anche se tale ritardo sia causato da uno dei rischi assicurati (fatta eccezione per le spese indennizzabili agli effetti della precedente Clausola 2)

3.6 perdite danni o spese derivanti da insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o inadempienza finanziaria degli armatori proprietari noleggiatori o gestori della nave

3.7 perdite danni o spese derivanti da assenza insufficienza o rifiuto al lavoro di qualunque tipo esso sia a seguito di scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili.

3.8 qualsiasi reclamo dipendente da mancato inizio od impossibilità di esecuzione del viaggio o della spedizione

3.9 perdite danni o spese derivanti dall'impiego ostile di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione similare o materia o forza radioattiva

3.10 perdite danni o spese causati da guerra, guerra civile rivoluzione ribellione od insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante.

4.

4.1 Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione perdite danni o spese derivanti da inidoneità alla navigazione della nave o del natante, inadeguatezza della nave natante mezzo di trasporto terrestre container o liftvan al trasporto delle merci assicurate in condizioni appropriate rispetto alle relative caratteristiche, qualora l'Assicurato od i suoi mandatari siano stati a conoscenza di tale inidoneità od inadeguatezza al momento del carico sugli stessi delle merci assicurate.

4.2 Gli Assicuratori non si avvarranno di detta Clausola di esclusione della garanzia per inidoneità alla navigazione della nave ed inadeguatezza della nave al trasporto sino a destino delle merci assicurate, salvo che l'Assicurato od i suoi mandatari abbiano avuto cognizione di tale inidoneità od inadeguatezza.

DURATA

5.

5.1 Questa assicurazione decorre dal momento in cui le merci lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l'inizio del viaggio, continua durante il normale corso del viaggio e termina sia

5.1.1 alla riconsegna delle merci nel magazzino del Ricevitore od altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza

5.1.2 alla riconsegna delle merci in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito, sia nella destinazione prevista che in una località precedente alla stessa, che l'Assicurato abbia prescelto di usufruire sia

5.1.2.1 per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure

5.1.2.2 per il deposito in attesa di collocazione o di distribuzione, oppure

5.1.3 allo scadere di 60 giorni dal completamento della scarica dalla nave delle merci assicurate con la presente nel porto finale di sbarco, quale dei precedenti casi sia il primo a verificarsi.

5.2 Se, dopo lo sbarco dalla nave nel porto di destinazione finale, ma prima dello scadere della presente assicurazione, le merci dovranno essere rispedite ad una destinazione diversa da quella per la quale erano state assicurate con la presente, questa assicurazione, mentre resterà soggetta al termine di cessazione del rischio come sopra previsto, non si estenderà oltre l'inizio del viaggio per detta diversa destinazione.

5.3 Questa assicurazione rimarrà in vigore (subordinatamente al termine di cessazione del rischio sopra previsto ed alle condizioni della seguente Clausola 6) durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio in dipendenza dell'esercizio delle facoltà concesse agli armatori o noleggiatori in base al contratto di trasporto.

6. Qualora a seguito di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato sia che il contratto di trasporto abbia avuto termine in un porto o luogo diverso da quello della destinazione in esso indicato o che la spedizione sia in qualsiasi altro modo terminata prima della consegna delle merci come previsto dalla precedente Clausola 5, in tal caso la presente assicurazione si intenderà cessata ad ogni effetto salvo che ne sia dato immediato avviso agli Assicuratori e sia richiesta la continuazione della garanzia, rimanendo pertanto la presente assicurazione in vigore, previo pagamento di un sovrappremio eventualmente richiesto dagli Assicuratori, sia.

6.1 fino a quando le merci siano vendute o consegnate in tale porto o luogo, oppure, salvo che sia stato altrimenti espressamente convenuto, fino allo scadere di 60 giorni dall'arrivo delle merci assicurate con la presente, in tale porto o luogo, quale dei precedenti casi sia il primo a verificarsi, oppure

6.2 qualora le merci siano rispedite entro il predetto periodo di 60 giorni (od entro l'eventuale estensione a riguardo convenuta) alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione, fino a quando il rischio non sia terminato secondo le modalità previste dalla precedente Clausola 5.

7. Nel caso in cui, dopo l'inizio della presente copertura, l'Assicurato decida il cambiamento della destinazione, purché ne sia data immediata comunicazione agli Assicuratori, la presente sarà considerata "tenuta coperta" a premi e condizioni da convenirsi.

DANNI

8.

8.1 Per ogni reclamo a fronte della presente polizza l'Assicurato dovrà provare la propria legittimazione agli effetti assicurativi al momento del danno sulle merci assicurate.

8.2 Fermo restando quanto previsto dalla precedente Clausola 8.1, l'Assicurato avrà diritto al risarcimento di un danno indennizzabile che sia occorso nel periodo garantito dalla presente assicurazione, anche se il sinistro sia avvenuto prima che il contratto di assicurazione fosse concluso, salvo che l'Assicurato sia stato a conoscenza dell'avvenimento, ma non abbia informato al riguardo gli Assicuratori.

9.

9.1 Nel caso in cui l'Assicurato provveda a parte alla stipulazione di copertura assicurativa nella forma "Valore in Aumento" (Increased Value) sulle merci assicurate con la presente il valore convenuto delle merci caricate si intenderà costituito dal valore assicurato dalla presente polizza oltre che da tutte le assicurazioni nella forma Valore in Aumento che coprono la perdita ed il risarcimento a fronte della presente assicurazione sarà calcolato nella stessa proporzione in cui la somma assicurata con la presente polizza sta al valore totale sopra previsto. In caso di danno l'Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori la documentazione probatoria relativa alle somme assicurate con ogni altra assicurazione.

9.2 Nel caso in cui la presente assicurazione è sul Valore in Aumento dovrà intendersi applicabile la seguente clausola:

Il valore convenuto delle merci caricate si intenderà costituito dall'ammontare totale assicurato con la copertura base e da tutte le assicurazioni Valore in Aumento che coprono la perdita stipulate dall'Assicurato sulle merci caricate ed il risarcimento a fronte della presente assicurazione sarà proporzionalmente calcolato tra la somma assicurata e l'ammontare totale sopra previsto. In ogni caso di danno l'Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori la documentazione probatoria relativa alle somme assicurate con ogni altra assicurazione.

BENEFICIARIO DELL'ASSICURAZIONE

10. La presente assicurazione non potrà in alcun caso andare a beneficio del vettore o di altro depositario.

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

11. In caso di danno indennizzabile secondo i termini della presente polizza l'Assicurato o chi per esso, mandatario od incaricato, deve:

11.1 fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o diminuire tale danno, ed inoltre accertarsi che tutti i diritti nei confronti dei vettori, consegnatari od altri terzi responsabili siano adeguatamente salvaguardati ed esercitati e gli Assicuratori provvederanno a rimborsare all'Assicurato tutte quelle spese ragionevolmente e propriamente sostenute al fine di adempiere a tale obbligo, a complemento di qualsiasi perdita risarcibile dalla presente polizza.

12. L'intervento dell'Assicurato o degli Assicuratori allo scopo di preservare, proteggere o recuperare le merci assicurate non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia o accettazione di abbandono e comunque sarà senza pregiudizio per i rispettivi diritti.

OBBLIGHI PER EVITARE RITARDI

13. La presente assicurazione si intende valida a condizione che l'Assicurato agisca con ragionevole sollecitudine in tutte le circostanze che rientrino sotto il suo controllo.

LEGGI APPLICABILI

14. Per l'interpretazione della presente assicurazione si intendono applicabili la legge e gli usi italiani.

N.B. E' necessario che l'Assicurato non appena venga a conoscenza di un evento garantito dalla presente assicurazione alle condizioni "tenuto coperto" ne dia immediata comunicazione agli Assicuratori, restando il diritto a tale forma di copertura subordinato all'adempimento di detto obbligo.

INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO)

(excluding sendings by Post)

RISCHI ASSICURATI

1. Questa assicurazione copre, salvo le esclusioni di cui alle successive Clausole 2, perdite o danni alle merci assicurate causati da:

1.1 Guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante

1.2 Cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione, derivanti da uno dei rischi assicurati con la suindicata Clausola 1.1 e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto

1.3 Mine, siluri o bombe dispersi od altri ordigni di guerra comunque non segnalati.

ESCLUSIONI

2. Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione

2.1 perdite, danni o spese attribuibili a dolo o colpa grave dell'Assicurato

2.2 dispersione naturale, perdita naturale di peso o di volume, o deterioramento naturale delle merci assicurate

2.3 perdite, danni o spese causati da difetto, vizio od insufficienza di imballaggio o preparazione al trasporto delle merci assicurate (per l'interpretazione di questa Clausola 2.3 per "imballaggio" si intenderà anche l'operazione di stivaggio in container o liftvan, ma solo quando questa operazione sia effettuata prima dell'inizio della copertura assicurativa oppure da parte dell'Assicurato o suoi mandatarari)

2.4 perdite danni o spese causati da vizio proprio o qualità insite delle merci assicurate

2.5 perdite danni o spese derivanti da inadeguatezza dell'aereo mezzo di trasporto terrestre container o liftvan al trasporto delle merci assicurate in condizioni appropriate rispetto alle relative caratteristiche, qualora l'Assicurato o i suoi mandatarari siano stati a conoscenza di tale inadeguatezza al momento del carico sugli stessi delle merci assicurate.

2.6 perdite danni o spese direttamente causati da ritardo, anche se tale ritardo sia causato da uno dei rischi assicurati

2.7 perdite danni o spese derivanti da insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o inadempienza finanziaria degli armatori proprietari, noleggiatori o gestori dell'aereo

2.8 qualsiasi reclamo dipendente da mancato inizio od impossibilità di esecuzione del viaggio o della spedizione

2.9 perdite, danni o spese derivanti dall'impiego ostile di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o materia o forza radioattiva

DURATA

3.

3.1 Questa assicurazione

3.1.1 ha inizio solo ed in quanto le merci assicurate od una parte di esse siano caricate sull'aereo per l'inizio del trasporto aereo assicurato e

3.1.2 termina, fermo restando quanto previsto dalle successive Clausole 3.2 e 3.3, sia quando le merci assicurate od una parte di esse siano scaricate dall'aereo nella località finale di sbarco oppure allo scadere di 15 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno di arrivo dell'aereo nella località finale di sbarco, quale dei precedenti casi sia il primo a verificarsi; tuttavia, purché ne sia dato immediato avviso agli Assicuratori e ne sia pagato il relativo sovrappremio, la presente assicurazione

3.1.3 si intenderà riattivata nel caso in cui, senza che la merce assicurata sia scaricata nella località finale di sbarco, l'aereo riparta dalla stessa e

3.1.4 terminerà, fermo restando quanto previsto dalle successive Clausole 3.2 e 3.3., sia quando le merci assicurate od una parte di esse vengano in seguito scaricate dall'aereo nella località finale (o sostitutiva) di sbarco, oppure allo scadere di 15 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno del successivo arrivo dell'aereo nella località finale di sbarco o arrivo dell'aereo nella località di sbarco sostitutiva, quale dei precedenti casi sia il primo a verificarsi.

3.2 Nel caso in cui durante il viaggio assicurato l'aereo faccia scalo in una località intermedia per lo sbarco delle merci assicurate per il viaggio di prosecuzione a mezzo aereo o nave, fermo restando quanto previsto dalla successiva Clausola 3.3 e previo pagamento di un eventuale sovrappremio, se richiesto, la presente assicurazione rimarrà operante fino allo scadere di 15 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno di arrivo dell'aereo in tale località, ma riprenderà il nuovo effetto non appena le merci assicurate od una parte di esse siano poste a bordo dell'aereo o nave per il viaggio di prosecuzione. Durante detto periodo di 15 giorni l'assicurazione rimarrà operante dopo lo sbarco solo ed in quanto le merci assicurate od una parte di esse si trovino in tale porto o località

intermedie. Qualora le merci vengano rispedite entro il predetto periodo di 15 giorni o se la garanzia assicurativa riprenderà il suo effetto come previsto dalla presente Clausola 3.2

3.2.1 nel caso in cui la prosecuzione sia effettuata a mezzo aereo, la presente assicurazione continuerà ad essere operante alle condizioni previste dalle presenti clausole oppure

3.2.2 nel caso in cui la prosecuzione sia effettuata a mezzo nave, si intenderanno applicabili e parte integrante della presente assicurazione, relativamente alla prosecuzione a mezzo nave, le Institute War Clauses (Cargo) in vigore in quel momento.

3.3 Qualora il viaggio aereo previsto dal contratto di trasporto abbia termine in una località diversa dalla destinazione indicata nello stesso, detta località sarà considerata quale località finale di sbarco e la presente assicurazione si intenderà cessata agli effetti di quanto previsto dalla precedente clausola 3.1.2. Nel caso in cui le merci assicurate vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per qualsiasi altra destinazione, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato a darne immediata comunicazione agli Assicuratori prima dell'inizio di tale ulteriore viaggio e ne sia pagato il relativo sovrappremio, la presente assicurazione si intenderà riattivata

3.3.1 nel caso in cui le merci assicurate siano state sbarcate, quando le stesse od una parte di esse siano ricaricate sull'aereo per il trasporto;

3.3.2 nel caso in cui le merci assicurate non siano state sbarcate, quando l'aereo riparta per tale località finale di sbarco originariamente intesa; dopo di ciò la presente assicurazione si intenderà terminata secondo quanto previsto dalla Clausola 3.1.4.

3.4 Purché ne sia dato immediato avviso agli Assicuratori e, se richiesto, ne sia pagato il relativo sovrappremio, la presente assicurazione rimarrà in vigore alle condizioni previste dalle presenti Clausole, nel caso di cambiamento di via o di viaggio o nel caso di ogni altra variazione della spedizione in dipendenza dell'esercizio delle facoltà riconosciute al vettore aereo in base al contratto di trasporto.

(Agli effetti della presente Clausola 3 per "nave" si dovrà intendere qualsiasi nave che trasporti le merci assicurate da un porto o località ad un altro quando tale viaggio comporti un tragitto marittimo a mezzo di detta nave)

4. Nel caso in cui, dopo l'inizio della presente copertura, l'Assicurato decida il cambiamento della destinazione, purché ne sia data immediata comunicazione agli

Assicuratori, la presente sarà considerata “tenuta coperta” a premi e condizioni da convenirsi.

5. Qualsiasi disposto del presente contratto che sia incompatibile con le Clausole 2.8, 2.9 o 3 dovrà essere considerato privo di ogni effetto, entro i limiti dell’incompatibilità stessa.

DANNI

6.

6.1 Per ogni reclamo a fronte della presente polizza l’Assicurato dovrà provare la propria legittimazione agli effetti assicurativi al momento del danno sulle merci assicurate.

6.2 Fermo restando quanto previsto dalla precedente Clausola 6.1, l’Assicurato avrà diritto al risarcimento di un danno indennizzabile che sia occorso nel periodo garantito dalla presente assicurazione, anche se il sinistro sia avvenuto prima che il contratto di assicurazione fosse concluso, salvo che l’Assicurato sia stato a conoscenza dell’avvenimento, ma non abbia informato al riguardo gli Assicuratori.

7.

7.1 Nel caso in cui l’Assicurato provveda a parte alla stipulazione di copertura assicurativa nella forma “Valore in Aumento” (Increased Value) sulle merci assicurate con la presente il valore convenuto delle merci caricate si intenderà costituito dal valore assicurato dalla presente polizza oltre che da tutte le assicurazioni nella forma Valore in Aumento che coprono la perdita ed il risarcimento a fronte della presente assicurazione sarà calcolato nella stessa proporzione in cui la somma assicurata con la presente polizza sta al valore totale sopra previsto.

In caso di danno l’Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori la documentazione probatoria relativa alle somme assicurate con ogni altra assicurazione.

7.2 Nel caso in cui la presente assicurazione è sul Valore in Aumento dovrà intendersi applicabile la seguente clausola:

Il valore convenuto delle merci caricate si intenderà costituito dall’ammontare totale assicurato con la copertura base e da tutte le assicurazioni Valore in Aumento che coprono la perdita stipulate dall’Assicurato sulle merci caricate ed il risarcimento a fronte della presente assicurazione sarà proporzionalmente calcolato tra la somma assicurata e l’ammontare totale sopra previsto.

In ogni caso di danno l'Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori la documentazione probatoria relativa alle somme assicurate con ogni altra assicurazione.

BENEFICIARIO DELL'ASSICURAZIONE

8. La presente assicurazione non potrà in alcun caso andare a beneficio del vettore o di altro depositario.

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

9. In caso di danno indennizzabile secondo i termini della presente polizza l'Assicurato o chi per esso, mandatario od incaricato, deve:

9.1 fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o diminuire tale danno, ed inoltre

9.2 accertarsi che tutti i diritti nei confronti dei vettori, consegnatari od altri terzi responsabili, siano adeguatamente salvaguardati ed esercitati e gli Assicuratori provvederanno a rimborsare all'Assicurato tutte quelle spese ragionevolmente e propriamente sostenute al fine di adempiere a tale obbligo, a complemento di qualsiasi perdita risarcibile dalla presente polizza.

10. L'intervento dell'Assicurato o degli Assicuratori allo scopo di preservare, proteggere o recuperare le merci assicurate non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia o accettazione di abbandono e comunque sarà senza pregiudizio per i rispettivi diritti.

OBBLIGHI PER EVITARE RITARDI

11. La presente assicurazione si intende valida a condizione che l'Assicurato agisca con ragionevole sollecitudine in tutte le circostanze che rientrino sotto il suo controllo.

LEGGI APPLICABILI

12. Per l'interpretazione della presente assicurazione si intendono applicabili la legge e gli usi italiani.

N.B. E' necessario che l'Assicurato non appena venga a conoscenza di un evento garantito dalla presente assicurazione alle condizioni "tenuto coperto" ne dia immediata comunicazione agli Assicuratori, restando il diritto a tale forma di copertura subordinato all'adempimento di detto obbligo.

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO)

RISCHI ASSICURATI

1. Questa assicurazione copre, salvo le esclusioni di cui alle successive Clausole 3 e 4, perdite o danni alle merci assicurate causati da:

1.1 Guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante

1.2 Cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione, derivanti da uno dei rischi assicurati con la suindicata Clausola 1.1 e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto

2. La presente assicurazione copre altresì i contributi di avaria comune e le spese per l'indennità ed il compenso dovuto ai soccorritori, regolati o stabiliti in conformità al contratto di trasporto e/o a leggi ed usi vigenti, sostenuti al fine di evitare od in relazione al tentativo di evitare un danno che risulterebbe assicurato da una delle presenti clausole.

ESCLUSIONI

3. Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione

3.1 perdite, danni o spese attribuibili a dolo o colpa grave dell'Assicurato

3.2 dispersione naturali, perdita naturale di peso o di volume, o deterioramento naturale delle merci assicurate

3.3 perdite, danni o spese causati da difetto, vizio od insufficienza di imballaggio o preparazione al trasporto delle merci assicurate (per l'interpretazione di questa Clausola 3.3 per "imballaggio" si intenderà anche l'operazione di stivaggio in container o liftvan, ma solo quando questa operazione sia effettuata prima dell'inizio della copertura assicurativa oppure da parte dell'Assicurato o suoi mandatarari)

3.4 perdite danni o spese causati da vizio proprio o qualità insite delle merci assicurate

3.5 perdite danni o spese direttamente causati da ritardo, anche se tale ritardo sia causato da uno dei rischi assicurati (fatta eccezione per le spese indennizzabili agli effetti della precedente Clausola 2)

3.6 perdite danni o spese derivanti da insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o inadempienza finanziaria degli armatori proprietari noleggiatori o gestori della nave

3.7 qualsiasi reclamo dipendente da mancato inizio od impossibilità di esecuzione del viaggio o della spedizione

3.8 perdite danni o spese derivanti dall'impiego di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o materia o forza radioattiva

4.

4.1 Sono espressamente esclusi dalla garanzia prestata dalla presente assicurazione perdite danni o spese derivanti da inidoneità alla navigazione della nave o del natante, inadeguatezza della nave natante mezzo di trasporto terrestre container o liftvan al trasporto delle merci assicurate in condizioni appropriate rispetto alle relative caratteristiche, qualora l'Assicurato od i suoi mandatari siano stati a conoscenza di tale inidoneità od inadeguatezza al momento del carico sugli stessi delle merci assicurate.

4.2 Gli Assicuratori non si avvarranno di detta Clausola di esclusione della garanzia per inidoneità alla navigazione della nave ed inadeguatezza della nave al trasporto sino a destino delle merci assicurate, salvo che l'Assicurato od i suoi mandatari abbiano avuto cognizione di tale inidoneità od inadeguatezza.

DURATA

5.

5.1 Questa assicurazione

5.1.1 ha inizio solo ed in quanto le merci assicurate od una parte di esse siano caricate su una nave adibita al trasporto marittimo e

5.1.2 termina, fermo restando quanto previsto dalle successive Clausole 5.2 e 5.3, sia quando le merci assicurate od una parte di esse siano scaricate da una nave adibita al trasporto marittimo nel porto o località finale di sbarco, oppure allo scadere di 15 giorni, a partire dalla mezzanotte del giorno di arrivo della nave nel porto finale o nella località di sbarco quale dei precedenti casi sia il premio a verificarsi; tuttavia, purché ne sia dato immediato avviso agli Assicuratori e ne sia pagato il relativo sovrappremio, la presente assicurazione

5.1.3 si intenderà riattivata nel caso in cui, senza che le merci assicurate siano scaricate nel porto finale o nella località di sbarco, la nave salpi dallo stesso, e

5.1.4 terminerà, fermo restando quanto previsto dalle successive Clausole 5.2 e 5.3, sia quando le merci assicurate od una parte di esse vengano in seguito sbarcate dalla nave

nel porto finale (o sostitutivo) o località di sbarco, oppure allo scadere di 15 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno del successivo arrivo della nave nel porto finale o località di sbarco o arrivo della nave nel porto o località di sbarco sostitutiva, quale dei precedenti casi sia il primo a verificarsi.

5.2 Nel caso in cui durante il viaggio assicurato la nave faccia scalo in un porto o località intermedia per lo sbarco delle merci assicurate per il viaggio di prosecuzione a mezzo nave od aereo, o le merci siano sbarcate dalla nave in un porto o località di rifugio, fermo restando quanto previsto dalla successiva Clausola 5.3 e previo pagamento di un eventuale sovrappremio, se richiesto, la presente assicurazione rimarrà operante fino allo scadere di 15 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno di arrivo della nave in tale porto o località, ma riprenderà il nuovo effetto non appena le merci assicurate od una parte di esse siano poste a bordo della nave od aereo per il viaggio di prosecuzione. Durante detto periodo di 15 giorni l'assicurazione rimarrà operante dopo lo sbarco solo ed in quanto le merci assicurate od una parte di esse si trovino in tale porto o località intermedie. Qualora le merci vengano rispedite entro il predetto periodo di 15 giorni o se la garanzia assicurativa riprenderà il suo effetto come previsto dalla presente Clausola 5.2

5.2.1 nel caso in cui la prosecuzione sia effettuata a mezzo nave, la presente assicurazione continuerà ad essere operante alle condizioni previste dalle presenti clausole oppure

5.2.2 nel caso in cui la prosecuzione sia effettuata a mezzo aereo, si intenderanno applicabili e parte integrante della presente assicurazione, relativamente alla prosecuzione a mezzo aereo, le Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) in vigore in quel momento.

5.3 Qualora il viaggio previsto dal contratto di trasporto abbia termine in un porto o luogo diversi dalla destinazione indicata nello stesso, detto porto o luogo sarà considerato porto finale di sbarco e la presente assicurazione si intenderà cessata agli effetti di quanto previsto dalla precedente clausola 5.1.2. Nel caso in cui le merci assicurate vengano successivamente reimbarcate per la destinazione originaria o per qualsiasi altra destinazione, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato a darne immediata comunicazione agli Assicuratori prima dell'inizio di tale ulteriore viaggio e ne sia pagato il relativo sovrappremio, la presente assicurazione si intenderà riattivata

5.3.1 nel caso in cui le merci assicurate siano state sbarcate, quando le stesse od una parte di esse siano caricate sulla nave per il viaggio;

5.3.2 nel caso in cui le merci assicurate non siano state sbarcate, quando la nave salpi per tale porto finale di sbarco originariamente inteso; dopo di ciò la presente assicurazione si intenderà terminata secondo quanto previsto dalla Clausola 5.1.4.

5.4 La garanzia assicurativa contro i rischi di mine e siluri dispersi, sommersi o galleggianti, si intende operante anche mentre le merci assicurate o qualsiasi parte delle stesse si trovino a bordo di natanti durante il tragitto da o alla nave, ma in nessun caso oltre i 60 giorni dal momento dello sbarco dalla nave salvo accordo esplicito con gli Assicuratori.

5.5 Purché ne sia dato immediato avviso agli Assicuratori e, se richiesto, ne sia pagato il relativo sovrappremio, rimarrà in vigore alle condizioni previste dalle presenti Clausole, nel caso di cambiamento di via o di viaggio o nel caso di ogni altra variazione della spedizione in dipendenza dell'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore o noleggiatore in base al contratto di trasporto.

(Agli effetti dell'interpretazione della presente Clausola 5 "arrivo" si intenderà il momento in cui la nave viene ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata presso uno scalo od altro luogo nell'ambito di un'area controllata da un'Autorità portuale. Qualora tale scalo o luogo non fosse disponibile, per arrivo si intenderà il momento in cui la nave viene ancorata per la prima volta, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno che all'esterno del porto o località prescelta per lo sbarco "nave" si intenderà qualsiasi nave che trasporti le merci assicurate da un porto o località ad un altro quando tale viaggio comporti un tragitto marittimo a mezzo di detta nave).

6. Nel caso in cui, dopo l'inizio della presente copertura, l'Assicurato decida il cambiamento della destinazione, purché ne sia data immediata comunicazione agli Assicuratori, la presente sarà considerata "tenuta coperta" a premi e condizioni da convenirsi.

7. Qualsiasi disposto del presente contratto che sia incompatibile con le Clausole 3.7, 3.8 o 5 dovrà essere considerato privo di ogni effetto, entro i limiti dell'incompatibilità stessa.

DANNI

8.

8.1 Per ogni reclamo a fronte della presente polizza l'Assicurato dovrà provare la propria legittimazione agli effetti assicurativi al momento del danno sulle merci assicurate.

8.2 Fermo restando quanto previsto dalla precedente Clausola 8.1, l'Assicurato avrà diritto al risarcimento di un danno indennizzabile che sia occorso nel periodo garantito dalla presente assicurazione, anche se il sinistro sia avvenuto prima che il contratto di assicurazione fosse concluso, salvo che l'Assicurato sia stato a conoscenza dell'avvenimento, ma non abbia informato al riguardo gli Assicuratori.

9.

9.1 Nel caso in cui l'Assicurato provveda a parte alla stipulazione di copertura assicurativa nella forma "Valore in Aumento" (Increased Value) sulle merci assicurate con la presente il valore convenuto delle merci caricate si intenderà costituito dal valore assicurato dalla presente polizza oltre che da tutte le assicurazioni nella forma Valore in Aumento che coprono la perdita ed il risarcimento a fronte della presente assicurazione sarà calcolato nella stessa proporzione in cui la somma assicurata con la presente polizza sta al valore totale sopra previsto. In caso di danno l'Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori la documentazione probatoria relativa alle somme assicurate con ogni altra assicurazione.

9.2 Nel caso in cui la presente assicurazione è sul Valore in Aumento dovrà intendersi applicabile la seguente clausola:

Il valore convenuto delle merci caricate si intenderà costituito dall'ammontare totale assicurato con la copertura base e da tutte le assicurazioni Valore in Aumento che coprono la perdita stipulate dall'Assicurato sulle merci caricate ed il risarcimento a fronte della presente assicurazione sarà proporzionalmente calcolato tra la somma assicurata e l'ammontare totale sopra previsto. In ogni caso di danno l'Assicurato si obbliga a fornire agli Assicuratori la documentazione probatoria relativa alle somme assicurate con ogni altra assicurazione.

BENEFICIARIO DELL'ASSICURAZIONE

10. La presente assicurazione non potrà in alcun caso andare a beneficio del vettore o di altro depositario.

OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

11. In caso di danno indennizzabile secondo i termini della presente polizza l'Assicurato o chi per esso, mandatario od incaricato, deve:

11.1 fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o diminuire tale danno, ed inoltre accertarsi che tutti i diritti nei confronti dei vettori, consegnatari od altri terzi responsabili siano adeguatamente salvaguardati ed esercitati e gli Assicuratori provvederanno a rimborsare all'Assicurato tutte quelle spese ragionevolmente e propriamente sostenute al fine di adempiere a tale obbligo, a complemento di qualsiasi perdita risarcibile dalla presente polizza.

12. L'intervento dell'Assicurato o degli Assicuratori allo scopo di preservare, proteggere o recuperare le merci assicurate non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia o accettazione di abbandono e comunque sarà senza pregiudizio per i rispettivi diritti.

OBBLIGHI PER EVITARE RITARDI

13. La presente assicurazione si intende valida a condizione che l'Assicurato agisca con ragionevole sollecitudine in tutte le circostanze che rientrano sotto il suo controllo.

LEGGI APPLICABILI

14. Per l'interpretazione della presente assicurazione si intendono applicabili la legge e gli usi italiani.

N.B. E' necessario che l'Assicurato non appena venga a conoscenza di un evento garantito dalla presente assicurazione alle condizioni "tenuto coperto" ne dia immediata comunicazione agli Assicuratori, restando il diritto a tale forma di copertura subordinato all'adempimento di detto obbligo.